



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03858 DEL DEP. GIAGONI (res. n. 387 del 26 novembre 2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'onorevole interrogante, traendo spunto dalla vicenda che ha visto protagonista l'autore del femminicidio ai danni della minore Noemi Durini, Lucio Marzo, che nonostante la condanna definitiva per l'efferato omicidio ha beneficiato di alcuni permessi premio, solleva specifici quesiti in ordine ad eventuali iniziative di carattere normativo *“affinché il sistema di giustizia minorile e di recupero per reati così efferati venga rivisto sul fronte dei permessi premio di tale natura”*.

Preliminarmente, sulla specifica vicenda si rappresenta che le competenti articolazioni ministeriali, opportunamente interpellate, hanno provveduto ad acquisire il carteggio dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, da cui risulta che i permessi premio erano stati concessi al condannato dal Tribunale per i minorenni di Cagliari nel 2021, ai sensi dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario.

L'équipe trattamentale dell'istituto aveva ritenuto che il ristretto fosse nelle condizioni di fruire dei permessi premio, per consentirgli la conoscenza di un contesto comunitario e lavorativo, attraverso la partecipazione alle attività interne di un ristorante-pizzeria, sito in provincia di Cagliari.

I permessi erano stati altresì concessi, nel corso degli anni 2022 e 2023 anche al fine di consentire al detenuto di poter prendere la patente di guida categoria B. Tuttavia, venivano revocati l'11 agosto 2023, a seguito di controllo della Polizia stradale a carico del detenuto trovato in stato di ubriachezza.

Il ristretto ha fruito, a decorrere dalla data di arresto avvenuto il 17 settembre 2017, di un totale di n. 360 giorni di liberazione anticipata.

Dal 26 ottobre 2023, il detenuto Marzo Lucio è ristretto presso la Casa reclusione di Milano *Bollate*, in espiazione di un provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, con fine pena attualmente fissato al 17 luglio 2037 e lo stesso non ha fruito né fruisce di benefici penitenziari.

Tanto premesso sulla specifica vicenda, si rappresenta che in un sistema come quello minorile, ispirato al rispetto del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena, i benefici penitenziari costituiscono parte integrante del programma di trattamento rieducativo e sono concessi al detenuto al fine di consentirgli di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro.

Alla stregua della disciplina normativa attualmente vigente – come da ultimo modificata dal decreto-legge 162 del 2022 che è intervenuto sull'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario per un verso dando piena attuazione al principio costituzionale di progressione trattamentale, dall'altro delineando un regime probatorio cd. “rafforzato” – la concessione di benefici penitenziari e di misure alternative non costituisce altro che il frutto di una progressione trattamentale vagliata, caso per caso, sulla base dei rigorosi presupposti stabiliti dalla legge, dalla Magistratura di Sorveglianza, sulla cui azione il Ministro della giustizia svolgerà come sempre il proprio compito nel verificare la sussistenza delle condizioni per esercitare le prerogative istituzionali riconosciute dalla legge.

Nel caso di specie, inoltre, appare opportuno rappresentare che, in occasione di un'ispezione periodica ordinaria, già preventivamente calendarizzata, condotta presso

l'I.P.M. di Quartucciu (CG), non è stato rilevato alcun profilo di responsabilità, né a carico del Direttore dell'I.P.M., né a carico dei componenti dell'*equipe* trattamentale. Questi ultimi, in ossequio ai propri compiti istituzionali, hanno trasmesso la relazione riguardante il Marzo, sotto il profilo dell'adesione al programma trattamentale, alla Magistratura di Sorveglianza che ha poi ritenuto di concedere i permessi *de quibus*. Cionondimeno, malgrado l'incessante impegno delle diverse compagini governative nel contrastare e prevenire la violenza alle donne e la violenza domestica, i numeri di questo fenomeno continuano ad essere drammaticamente significativi, sintomo che le misure già esistenti non sono ancora sufficienti ed adeguate a tali scopi. Pertanto, questo Governo è intervenuto ulteriormente ed in modo incisivo sul versante dei reati da c.d. codice rosso: in data 7 marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha, infatti, approvato lo schema di disegno di legge governativo sull' *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*. Il disegno di legge, in modo assolutamente innovativo, appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza, innanzitutto con l'introduzione della nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell'ergastolo. In particolare, si prevede che sia punito con tale pena *“chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità”*. In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.

Il testo, inoltre, inserendosi perfettamente nel quadro degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024, interviene in modo decisivo su tutti i punti nevralgici dell'impianto normativo vigente tra i quali si annovera anche la disciplina dei benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso.

In particolare, per rafforzare la tutela delle vittime in fase esecutiva della pena da parte del condannato, il ddl prevede, con la modifica dell'*art. 4-bis, comma 1-quater*, primo periodo, dell'O.P., la concessione di benefici *“solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza”*, introducendo inoltre un diritto delle vittime di essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali.

Questo Governo continuerà in tale direzione al fine di rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva, rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati in danno delle donne e la recidiva, nonché migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza anche in fase di esecuzione della pena.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)